

STATUTO SCUOLA DELL'INFANZIA

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

PREMESSO che con D.P.R. 15.1.1972 N.9 all'art. 1 lett. a) è stato attuato il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato nei confronti delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, previste dalla legge 18 luglio 1890 n. 6972 e successive modificazioni ed integrazioni, che operano nel territorio regionale;

VISTO l'art. 55 della legge regionale 7 gennaio 1986 n. 1

PRESA VISIONE della richiesta inoltrata in data 17.11.1987 dal legale rappresentate dell'Opera Pia Asilo Infantile "Giuliana Ronzoni" di Cesano Maderno (MI) I.P.A.B. a carattere infraregionale, al fine di ottenere l'approvazione del nuovo statuto organico dell'Ente, come da deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.2 in data 28.5.1987;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 24.12.1987 n. IV/27584 avente per oggetto l'approvazione del nuovo statuto organico dell'Opera Pia Asilo Infantile "Giuliana Ronzoni" di Cesano Maderno (MI), assentita dalla Commissione di Controllo sugli atti dell'amministrazione regionale nella seduta del 26.1.1988 n. spec. 834/421;

D E C R E T A

E' approvato il nuovo statuto organico dell'Opera Pia Asilo Infantile "Giuliana Ronzoni" di Cesano Maderno (MI), composto di n. 21 articoli, nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante del presente atto.

Il presente decreto di mera esecuzione dell'atto richiamato in premessa e pertanto non soggetto al controllo previsto dall'art. 45 della legge 10.2.1953 n. 62, è firmato per delega dall'Assessore all'Istruzione e Formazione Professionale ai sensi del decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 15106 del 22.7.1987

ORIGINI E SCOPO DELL'ASILO E MEZZI DEI QUALI DISPONE

Articolo 1

L'Opera Pia Asilo Infantile "Giuliana Ronzoni" di Cesano Maderno (MI) trae la sua origine dall'atto 19 dicembre 1919 del Notaio Trabattoni di Seregno, col quale l'industriale Sig. LUIGI RONZONI fu Giuseppe si impegnò a costruire in detto Comune, su terreno di sua proprietà un comodo e moderno Asilo Infantile per 300 bambini, con locale per suore e di arredarlo completamente con la spesa complessiva di circa annua di L.15.000 (quindicimila) per il suo funzionamento.

L'Asilo è stato eretto in Ente Morale con R. Decreto 6 marzo 1921.

L'Ente ha sede in Cesano Maderno Via Ronzoni con la seguente denominazione "OPERA PIA ASILO INFANTILE GIULIANA RONZONI".

Articolo 2

Il patrimonio dell'Ente è costituito dai beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Ente.

Tale patrimonio potrà venire aumentato e alimentato con oblazione, donazioni, legati ad erogazioni di quanti abbiamo desiderio ed amore al potenziamento della benefica istituzione.

L'Ente provvede ai suoi scopi:

- a) con le entrate patrimoniali
- b) con le rette degli utenti per i servizi offerti
- c) con contributi di Enti pubblici o privati
- d) con ogni altro provento non destinato ad aumentare il patrimonio.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento del denaro che perverrà all'Ente nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

Articolo 3

L'Ente ha per scopo di accogliere nei giorni feriali i bambini d'ambo i sessi del Comune di Cesano Maderno, in età prescolare e provvedere alla loro educazione fisica, morale, intellettuale e religiosa, nei limiti consentiti dalla loro età.

Articolo 4

I bambini ammessi all'asilo non possono rimanervi oltre il principio dell'anno scolastico, nel quale sono obbligati, secondo le vigenti leggi e per ragioni di età, a ricevere l'istruzione elementare.

Nei casi di carenza di posti sono preferiti prima i bambini dei dipendenti di Cesano Maderno della famiglia Ronzoni sia come contadini sia come operai (atto del 23.12.1919) e quindi i bambini che non abbiano persone che possano vigilarli, perché impediti dalle loro occupazioni.

Per gli altri si tiene conto nell'ammissione dell'ordine di precedenza delle domande.

Articolo 5

Non sono accolti i bambini che non abbiano subite le vaccinazioni prescritte dalle leggi vigenti.

Articolo 6

Ai bambini dell'asilo è somministrata la refezione quotidiana, secondo le tabelle dietetiche vigenti.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 7

L'Ente è retto da un Consiglio di Amministrazione composto di cinque membri, compreso il presidente, che è nominato dal consiglio stesso nel proprio seno.

I componenti sono nominati:

n.3 dal fondatore o suoi eredi sia in linea retta che in linea collaterale.

n. 2 dal Consiglio comunale.

Tutti i componenti durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati senza interruzione.

Tutte le cariche sono gratuite.

Articolo 8

I componenti del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non intervengano a 3 sedute consecutive, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso e l'autorità di Vigilanza la può promuovere.

Nella sua prima adunanza, prima di deliberare qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica l'assenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità dei suoi componenti.

Articolo 9

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovano in condizioni di incompatibilità secondo la vigente legislazione e ancora:

- a) gli amministratori ed il personale dell'Istituto di Credito che svolge le funzioni di tesoriere dell'Ente;
- b) il personale dipendente dell'Ente;
- c) chiunque si trovi nelle condizioni previste dell'art. 2382 del Codice Civile.

FUNZIONI ED ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 10

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo direttivo dell'Opera Pia.

Esso in particolare:

- a) delibera i regolamenti del personale o relativi alla vita comunitaria e quelli inerenti al funzionamento della scuola;
- b) assume, sospende, licenzia il personale;
- c) delibera le convenzioni con Enti pubblici e privati;
- d) delibera su contratti di locazione, fornitura e somministrazione;
- e) delibera sull'acquisto l'alienazione di Titoli ed immobili, sull'accettazione di donazioni, eredità e legati;
- f) delibera le modifiche statutarie al vigente statuto e, con il voto favorevole di almeno tre quinti dei suoi componenti, la proposta di estinzione dell'Ente.
- g) delibera la misura delle rette di frequenza;
- h) nomina il tesoriere,
- i) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo

Adempie inoltre a tutte le funzioni adesso attribuite dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Articolo 11

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e le sue variazioni, nonché del conto consuntivo ed in via straordinaria ogni qualvolta ve ne sia motivo, sia per l'iniziativa del Presidente sia su richiesta scritta e motivata di un terzo dei componenti il Consiglio stesso, sia per disposizione dell'Autorità di Vigilanza. La convocazione ha luogo mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno dei lavori da recapitarsi ai singoli componenti almeno cinque giorni prima della riunione.

L'adunanza è valida quando è presente la metà più uno dei membri del Consiglio di Amministrazione; le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione delle delibere di cui al punto f) dell'art. 10 per le quali ricorrerà il voto favorevole di almeno 3/5 dei suoi componenti. Le votazioni sono palesi, salvo quelle relative a questioni concernenti persone, che debbano avvenire con voto segreto. In caso di

parità di voti prevale quello del Presidente.

Articolo 12

Novanta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, il Presidente deve richiedere alle parti interessate le designazioni dei propri rappresentanti perché si possa procedere al rinnovo del Consiglio.

Il Consiglio scaduto resta comunque in carica fino all'insediamento di quello nuovo.

NOMINA ED ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 13

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza presieduta dal Consigliere più anziano di età, elegge nel proprio seno ed a maggioranza relativa di voti, il Presidente.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il Consigliere più anziano di nomina e, a pari anzianità di nomina, il più anziano di età.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e può essere rieletto.

Articolo 14

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione esercita tutte le funzioni che gli sono conferite dalle leggi, dal presente statuto e che gli siano state delegate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione delle delibere da esso assunte.

In caso di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima adunanza di questo.

NORME GENERALI

Articolo 15

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e sono firmati da tutti coloro che sono intervenuti. Quando alcuno degli intervenuti si allontani o ricusi o non possa firmare, ne vien fatta menzione.

Il Segretario custodisce gli atti e i documenti dell'Amministrazione, tiene la contabilità dell'Ente, predispose il bilancio ed il conto consuntivo.

Articolo 16

Le dimissioni di un membro del Consiglio di Amministrazione devono essere iscritte dal Presidente tra gli argomenti all'ordine del giorno della prima adunanza successiva alla data di comunicazione di queste.

Nel caso il Consiglio ne deliberi l'accettazione, il Presidente ne dà immediato avviso alle parti interessate cui compete la designazione.

In egual modo si procede in caso di morte o impedimento permanente all'esercizio delle funzioni o di pronunciata decadenza di un consigliere.

Il consigliere nominato in sostituzione dura in carica sino alla scadenza del quadriennio di attività del Consiglio.

Articolo 17

Il servizio di tesoreria e cassa è affidata ad un Tesoriere preferibilmente con aggio gratuito.

Articolo 18

La riscossione delle entrate e l'erogazione delle spese sono effettuate dal Tesoriere sulla base, rispettivamente, di reversali di incasso e di mandati di pagamento.

Reversali e mandati devono essere sottoscritti dal Presidente o da un Consigliere all'uopo delegato e dal Segretario.

Articolo 19

Apposito regolamento interno stabilisce:

- a) i termini per presentare le domande di ammissione dei bambini, la relativa quota e la retta di frequenza;
- b) il calendario scolastico;
- c) l'orario giornaliero;
- d) varie.

Articolo 20

Si prevede la partecipazione degli organi collegiali con apposito regolamento.

Articolo 21

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni delle leggi vigenti.

Cesano Maderno, 28.05.1987